

La legge di bilancio (160/2019 scarica) ha abolito l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), eliminando il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e disciplinando nuovamente l'imposta municipale propria (IMU).

Vediamo di seguito le informazioni utili sul pagamento

CHI DEVE PAGARE

Sono soggetti al pagamento dell'IMU:

- coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
- il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
- il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall'art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
- l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
- i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
- i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.

LE SCADENZE

Sono rimase invariate rispetto all'anno precedente

1° rata(acconto): entro il 16 giugno

2 ° rata (saldo): entro il 16 dicembre

Codice ente da indicare nel modello F24: **F551**

COSA CAMBIA a partire dal 2020

- **Calcolo dell'imposta**

Per l'anno 2020, in sede di prima applicazione della "nuova" IMU, la prima rata (acconto) da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e/o TASI per l'anno 2019.

Per casi particolari di calcolo dell'acconto si rimanda alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 marzo 2020.

- **Cittadini Italiani residenti all'estero (AIRE)**

Non è più riconosciuta l'equiparazione all'abitazione principale, e di conseguenza devono versare l'IMU.

- **Abitazione principale e pertinenze**

Non è dovuta IMU per l'abitazione principale e la/e sua/e pertinenza/e, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti all'imposta.

- **Abitazione principale della casa assegnata al genitore affidatario dei figli**

La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli (e non più alla casa coniugale) è equiparata all'abitazione principale.

- **Immobili già soggetti a TASI**

I seguenti immobili che erano soggetti alla TASI sono ora soggetti a IMU: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. *beni merce*) e fabbricati rurali ad uso strumentale.

- **Terreni**

Sono confermate le esenzioni relative ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), e quelli ricadenti in aree montane.

ALIQUOTE IMU 2020

Le aliquote rimangono invariate rispetto al passato

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
terreni agricoli	0,90%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"	0,90%
Immobili adibiti ad abitazione principale identificati nella categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (comprese le fattispecie assimilate ai sensi della normativa e del Regolamento Comunale).	0,60%

Immobili identificati nella categoria catastale da A/1 a A/9 (abitazioni) e relative pertinenze, diversi dall'abitazione principale , a qualunque titolo utilizzati, escluso quelli concessi in uso gratuito a genitori o a figli (parenti in linea retta entro il primo grado) utilizzate come abitazione principale.	1,06%
Immobili identificati nella categoria catastale da A/1 a A/9 (abitazioni) e relative pertinenze concessi in uso gratuito a genitori o a figli (parenti in linea retta entro il primo grado) utilizzate come abitazione principale, limitatamente ad una sola unità immobiliare. L'aliquota si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo che utilizzi l'immobile come abitazione principale, a condizione che nel nucleo familiare vi sia presenza di figli minori.	0,60%
Immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	0,25%
Immobili rurali ad uso strumentale all'attività agricola	0,10%
Immobili diversi da quelli sopra indicati	0,90%